

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 844

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**CERUTI CARLO, MENGOSZI, CARRA, CENGARLE**

*Presentata il 17 dicembre 1963*

**Provvedimenti per assicurare l'irrigazione nel comprensorio di bonifica della Val Tidone (Piacenza)**

ONOREVOLI COLLEGHI! — Per misura prudenziale a seguito del disastro del Vajont, il Ministero dei lavori pubblici ha ordinato al Consorzio di bonifica Valtidone con sede in Borgonovo Val Tidone, provincia di Piacenza, di ridurre l'altezza d'invaso nel serbatoio sul torrente Tidone, creato nel 1928 al fine di provvedere alla irrigazione di circa 4 mila ettari di terreni e di produrre, mediante lo sfruttamento di due salti, energia motrice per 8 milioni di chilowattore.

L'ordine che prescrive di mantenere l'invaso a quota non superiore a 340 riduce da 12,0 milioni di metri cubi a 1,5 milioni l'acqua immagazzinabile e in pari tempo falciava, portandola a 2,50 milioni di chilowattore, l'energia producibile. In tal modo, non solo le disponibilità irrigue sono drasticamente ristrette, ma, essendo pressoché annullato il beneficio ritraibile dalle centrali, viene a mancare quella parziale copertura delle spese di esercizio della irrigazione che serviva ad assicurarne la convenienza.

Si deve perciò ritenere che, permanendo l'ordine di svasso, 4.000 ettari di terreno effettivamente irrigati dal 1928 e tutta la più vasta superficie che, essendo dominata dal serbatoio, ha potuto rinunciare ai sistemi di coltura asciutta, resteranno privi dell'acqua necessaria e saranno costretti a retrocedere

verso ordinamenti meno attivi e addirittura non redditizi, con conseguenze che non sono soltanto economiche.

Si può immaginare infatti la gravità di tali conseguenze se si considera che il 93 per cento dei proprietari consorziati è costituito da piccoli agricoltori, che dal terreno irriguo traevano un già scarso reddito e che con il forzato ritorno alle colture asciutte verrebbero a mancare del minimo necessario alla vita. E siccome non è pensabile che il limite d'invaso possa essere rimosso, non v'è altro mezzo, per evitare la rovina di numerosi piccoli agricoltori, che cercare in qualche modo di mantenere la continuità dell'irrigazione attingendo ad altra fonte, come il Consorzio si propone di fare, prelevando dal Po un metro cubo-secondo d'acqua per sollevarla meccanicamente e portarla su gran parte della zona finora servita da serbatoio.

Se non che, tale soluzione implica una spesa d'impianto di circa lire 500 milioni, che non potrebbe essere addossata alla proprietà privata che ha già sopportato e sopporta l'onere dell'impianto inutilizzato e che, per la grande prevalenza di piccola proprietà, non ha sufficienti risorse per affrontare maggiori costi.

Inoltre, l'irrigazione mediante sollevamento implica un costo di esercizio più ele-

vato e che per giunta non può più usufruire di quei proventi delle centrali idroelettriche che per l'innanzi rappresentavano una parziale copertura della spesa.

Da qui la necessità di un intervento dello Stato, che ha la sua giustificazione sia nella considerazione che si tratta di riparare alle conseguenze di un divieto, pronunciato a vantaggio e a difesa di un interesse collettivo, sia nell'indirizzo della nostra legislazione sulle acque (T.U. 11 dicembre 1933, n. 1775), che riconosce, in massima, indennizzabile il danno che il derivatario è tenuto a subire per la soddisfazione di un prevalente interesse pubblico. Inoltre, l'intervento assistenziale dello Stato nei casi di eventi eccezionali, e, se anche non eccezionali, di tale gravità da superare le possibilità di recupero degli interessati, è entrato nella legislazione e nella prassi di governo, come risulta dai numerosi provvedimenti adottati in caso di alluvioni o di esiziali siccità.

Sebbene, nell'attuale ipotesi, sia diversa la causa, non riportabile a eventi naturali, ma all'ordine dell'autorità, non diversa è la conseguenza, perché anche qui è una carenza d'acqua che minaccia — e non transitoriamente — la pienezza dei raccolti ed è un danno che, per la zona colpita, per il suo progresso tecnico e per la sua densità demografica, supera l'interesse singolo per concretarsi in una esigenza di natura pubblica.

Ecco perché si propone la presente proposta di legge, con la quale s'intende, da una parte, sollevare da eccessive spese una proprietà che non sarebbe in grado di fronteggiarle, dall'altra, di facilitare la derivazione da diversa fonte dell'acqua necessaria, tenendo conto della necessità di provvedere prima che sopravvenga la stagione irrigua.

L'articolo 1 autorizza il Ministero della agricoltura e delle foreste ad assumersi l'esecuzione, diretta o per concessione, delle opere necessarie al ripristino della derivazione, con-

formandosi in tal modo alla vigente legislazione sulla bonifica, che appunto attribuisce la competenza esecutiva delle opere irrigue di pubblico interesse a quel Ministero. E poiché, secondo quanto è previsto per le opere di bonifica, gli interessati devono concorrere nella spesa in ragione del 25 per cento, si fa riferimento a quest'obbligo, ammettendo però la possibilità di un esonero qualora il carico si confermi tale da compromettere per gli interessati la stessa convenienza dell'irrigazione.

Poiché tale ipotesi può verificarsi in conseguenza non solo dell'onerosità delle spese d'impianto, ma anche di quelle d'esercizio, l'articolo 2 autorizza lo stesso Ministero a dare anche un suo concorso a copertura del maggior costo di esercizio dell'impianto nuovo rispetto all'antico.

Dato il carattere eccezionale di questo concorso, si propone di limitarlo a un triennio, e cioè ad un tempo sufficiente per concretare soluzioni diverse e di più vasta mole che l'urgenza attuale non permetterebbe di adottare.

L'articolo 3 si propone di conseguire quella immediata disponibilità dell'acqua che è necessaria per non dover sospendere l'irrigazione nella prossima stagione irrigua. All'uopo, mentre ammette a concorrenza eccezionale la domanda di derivazione dal Po, così da superare l'eventuale ostacolo di altre domande già in istruttoria e incompatibili con essa, autorizza il Genio civile a consentire l'attingimento provvisorio, in modo da fornire senza ritardo la occorrente disponibilità d'acqua.

L'ultimo articolo provvede a indicare i mezzi con i quali far fronte alla spesa, proponendo di trarli dagli stanziamenti che nel bilancio del Ministero dell'agricoltura e delle foreste sono destinati alle opere pubbliche di bonifica; dato che lo stesso carattere può essere fondatamente riconosciuto alle opere di cui si tratta.

## PROPOSTA DI LEGGE

### ART. 1.

Per assicurare la continuità dell'irrigazione nel comprensorio di bonifica della Val Tidone, a seguito della riduzione di disponibilità idriche provocata dalla limitazione dell'invaso nel serbatoio del Molato, il Ministero dell'agri-

coltura e delle foreste è autorizzato ad eseguire, direttamente o per concessione, le opere occorrenti per ripristinare l'irrigazione mediante acqua attinta e sollevata dal Po.

La spesa delle opere sarà anticipata dallo Stato e rimborsata, per la parte a carico dei proprietari interessati, nella misura e nel tempo previsti dagli articoli 7 e 15 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215.

Il concorso privato può non essere richiesto se il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, sentito il Consiglio superiore dell'agricoltura, riconosca che la convenienza dell'irrigazione sarebbe compromessa se il gravame della nuova spesa dovesse aggiungersi a quello che ancora permane per le precedenti opere d'invaso e sommarsi alla perdita di proventi che essi consentivano prima dell'avvenuta limitazione.

#### ART. 2.

Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste è autorizzato a concorrere, per un periodo non superiore al triennio, nelle spese di esercizio dell'irrigazione, ponendo a suo carico la differenza tra l'importo annuo di esse, calcolato sulla media del quinquennio antecedente alla riduzione dell'invaso nel serbatoio del Molato, e le spese effettivamente sopportate in ciascun anno, dopo il parziale mutamento di provenienza dell'acqua derivata.

#### ART. 3.

La domanda di concessione della derivazione dal Po, da avanzarsi dal Consorzio di bonifica della Val Tidone per lo scopo di cui all'articolo 1 della presente legge, sarà ammessa ad istruttoria anche se risulti incompatibile con domande precedenti in corso d'istruttoria, e sia presentata dopo decorsi i termini di cui all'ottavo e all'ultimo comma dell'articolo 7 del testo unico 11 dicembre 1933, n. 1775.

In pendenza del procedimento di concessione, l'ingegnere capo del Genio civile competente provvede ad autorizzare l'attingimento dell'acqua dal Po, nella misura e nel tempo richiesti dalle esigenze di ripristino dell'irrigazione.

#### ART. 4.

Alla spesa derivante dalla applicazione della presente legge si provvede a carico degli stanziamenti destinati alla esecuzione di opere pubbliche di bonifica nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.